

Allegato delib. C.C. n. 90 del 21/12/2006

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti.
- A - URBANI
 - A1 - Rifiuti interni non ingombranti.
 - A2 - Rifiuti interni ingombranti.
 - A3 - Rifiuti esterni.
 - A4 - Rifiuti pericolosi.
 - B - SPECIALI
 - B1 - Criteri specifici di assimilazione
 - B2 - Norme di esclusione.
 - B3 - Criteri generali di assimilazione e/o esclusione.
 - A. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili.
 - B5 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini.
 - B6 - Rifiuti particolari.
 - C - TOSSICO - NOCIVI.
- Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento.
- Art. 4 - Principi generali.
- Art. 5 - Attività di competenza del Comune.
- Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili e procedure di accertamento.
- Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi.
- A. Disposizioni di carattere generale.
 - B. Rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura e affini.
 - C. Rifiuti inerti.
 - D. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti
 - E. Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e/o dalla depurazione degli effluenti.
 - F. Rifiuti tossico-nocivi.
 - G. Rifiuti cimiteriali.
- Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento.
- Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti.
- Art.10 - Forme di gestione.

TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI ED ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- Art.11 - Definizione e criteri generali di conferimento.
- Art.12 - Raccolta differenziata.
- 1. Finalità.
 - 2. Tipologia dei servizi.
 - 3. Modalità dei servizi.

4. Informazioni.
5. Le Stazioni Ecologiche
6. Compostaggio domestico
7. Rapporti con le attività di volontariato
8. Sanzioni.

- Art.13 - Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Art.14 - Collocazione dei contenitori per R.S.U.
Art.15 - Raccolta.
Art.16 - Aree esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti.
Art.17 - Trasporto.
Art.18 - Trattamento.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art.19 - Definizione.
Art.20- Raccolta e trasporto.
Art.21 - Contenitori portarifiuti.
Art.22 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.
Art.23 - Pulizia dei terreni non edificati.
Art.24 - Pulizia dei mercati.
Art.25 - Aree occupate da pubblici esercizi.
Art.26 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche.
Art.27 - Carico e scarico di merci e materiali.
Art.28 - Espurgo di pozzetti stradali.
Art.29 - Asporto degli scarichi abusivi.
Art.30 - Disposizioni diverse.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Art.31 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.
Art.32 - Controlli.
Art.33 - Organi delegati.
Art.34 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Art.35 - Abrogazione di precedenti regolamenti.
Art.36 - Sanzioni.
Art.37 - Riferimenti legislativi.

Allegato A - Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Allegato B - Elenco dei riferimenti legislativi.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale e della raccolta differenziata.

Esso viene adottato ai sensi dell' art.. 8 del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art.14 della L.R. 27/94 e dell'art.59 del D.Lgs 507/93.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli, ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;
- agli scarichi disciplinati dalla legge n.319/76 e successive modificazioni;
- alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 615/76 e D.P.R. 203/88 e relativi regolamenti di attuazione;
- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.

ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificabili in:

- A - URBANI
- B - SPECIALI
- C - TOSSICO-NOCIVI

A.- URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

- A 1 - Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).
- A 2 - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili in genere, nonchè dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).
- A 3 - Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e nei fossi e sulle rive dei fiumi, o di altri corsi o superfici d' acqua.
- A 4 - Rifiuti urbani pericolosi: allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all' art.. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici.

B - SPECIALI

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, di manutenzione di aree a verde, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

Sono inoltre classificati speciali, a norma dell' art.. 2 del D.P.R. N. 915/82, i seguenti rifiuti:

- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore e non, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- residui derivanti da attività di trattamento dei rifiuti e derivanti dalla depurazione degli effluenti.

B 1 - CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE

Per le attività industriali, artigianali, agricole e commerciali con superficie inferiore ai 200 m² i rifiuti speciali elencati al n° 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all' art.. 5 del D.P.R. 915/82, nonchè gli accessori per l'informatica sono assimilati agli urbani ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Per le attività industriali, artigianali, agricole e commerciali con superficie superiore ai 200 m² i rifiuti speciali elencati al n° 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale non sono tenute al conferimento obbligatorio e si rimanda all'art. 13 del presente regolamento.

I rifiuti sopramenzionati sono compendati nell'allegato A al presente Regolamento.

Ai sensi dell'Accordo di Programma per il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli, approvato in data 02/02/99 con delibera n. 4 del Consiglio Provinciale di Bologna e sottoscritto in data 05/02/99 tra l'Amministrazione Provinciale di Bologna, le organizzazioni professionali agricole, il Consorzio Agrario Interprovinciale di Bologna e Modena, Progeo Soc. Coop., AMT Imola, Cosea, ecc.:

1. Vengono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola di seguito indicati:

- contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci (codice CER 150106) per un quantitativo massimo annuo pari a 80 kg;

Detti rifiuti non potranno essere collocati nei normali cassonetti, ma dovranno essere oggetto di specifiche raccolte all'interno delle Stazioni Ecologiche. Le modalità organizzative e l'attivazione delle raccolte saranno definite dal competente Servizio Ambiente - N.U. I costi del servizio, se ed in quanto dovuti, saranno a carico dei produttori agricoli.

2. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 173/98 art. 3, comma 1, possono essere raccolti presso le Stazioni Ecologiche comunali i seguenti rifiuti pericolosi di origine agricola, con i relativi quantitativi massimi indicati:

- accumulatori esausti (codice CER 160601): n. 2 (peso massimo complessivo 30 kg) per singolo trasporto e quantitativo massimo annuo conferibile pari a 60 kg/annui;
- olio esausto non contenente PCB, PCT o composti clorurati (da motori, trasmissioni, ingranaggi e circuiti idraulici): 15 litri (o kg) per singolo trasporto e quantitativo massimo annuo conferibile pari a 60 litri o kg.

Le modalità organizzative e l'eventuale attivazione delle raccolte saranno definite dal competente Servizio Ambiente - N.U. I costi del servizio, se ed in quanto dovuti, saranno a carico dei produttori agricoli.

B 2 - NORME DI ESCLUSIONE

Sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell' art.. 14.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti in discarica di prima categoria, come indicato dai punti 1.1.1 e 1.1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.84, nonchè i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc., derivanti da attività agricole.

B 3 - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE

Vanno considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati.

A. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili.

Sono di norma assimilabili ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere e collettività (mense, ostelli, campeggi, ecc.);
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- attività di servizi sanitari, con esclusione dei rifiuti da considerarsi speciali o tossico-nocivi per espressa norma ordinamentale;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali o tossico-nocivi per espressa norma ordinamentale;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- piccole attività artigianali (quali barbiere, ecc.).

B 4 - RESIDUI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:

- ambulatori in cui vengono erogati in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie;
- sale operatorie e da parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- ambulatori che effettuano interventi chirurgici;

- servizi di radiologia.

C - TOSSICO-NOCIVI

Per rifiuti tossico-nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, le sostanze elencate nel D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 del Comitato interministeriale di cui all' art.. 5 dello stesso decreto o contaminate da esse.

ART. 3 - DEFINIZIONE E NATURA DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinito:

- 1- Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2- Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3- Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi; nei fossi e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici d' acqua.
- 4- Stoccaggio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 5- Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;
- 6- Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di trattamento;
- 7- Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- 8- Trattamento finale: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- A) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- B) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico -sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- C) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- D) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- E) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

ART. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- A) tutti i rifiuti urbani come specificati all' art.. 2 del presente Regolamento ad eccezione di quelli indicati nel penultimo comma del successivo art. 20;
- B) i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani di cui all' art.. 2 del presente Regolamento;
- C) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali assimilabili di cui all' art.. 2 del presente Regolamento e dalla depurazione di acque di scarico in caso di impianti comunali.

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI E PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 11 e 12.

L'accertamento sulla produzione di rifiuti speciali, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, avviene su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica, resa ai sensi della L. N. 15 del 4/1/68, in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- 2) specificazione dell'attività svolta;
- 3) descrizione qualitativa dei rifiuti e del processo produttivo di provenienza;
- 4) quantitativi annui dei rifiuti prodotti suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- 5) giacenza di rifiuti alla data di compilazione della documentazione in oggetto;
- 6) modalità di accumulo temporaneo effettuato separatamente dai R.S.U.;
- 7) modalità di trasporto;
- 8) modalità di smaltimento finale;
- 9) contratti e relative fatture di spesa per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati;

10) superfici di formazione del rifiuto(o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuti);

11) superfici aziendali complessive;

12) numero di addetti complessivo e numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come speciali;

13) il contratto con le ditte che effettuano il ritiro e/o riciclaggio per tutti quei materiali da considerarsi residui ai sensi della normativa vigente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 e 1:500, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuti, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali tout court.

La documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà comunque essere presentata annualmente, entro il 20 gennaio, per il controllo sulla quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, nonché sulla loro corretta destinazione.

I produttori sono comunque tenuti alla presentazione entro il 28 febbraio della documentazione da rilasciare alla Provincia per il Catasto Nazionale dei Rifiuti.

Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche alle aziende in merito alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali al fine di meglio organizzare il servizio di raccolta e smaltimento.

Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICO E NOCIVI

A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all' art.. 2 del presente Regolamento, nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma al Comune, quest'ultimo potrà accogliere la richiesta del produttore sentiti i pareri degli organi competenti ed alle disponibilità di adeguate strutture di smaltimento autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82; la relativa eventuale convenzione di cui all' art.. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata dal Sindaco previo apposito atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

B - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E AFFINI

I rifiuti di cui al punto B4 dell'art. 2 del presente Regolamento, assimilabili ai rifiuti solidi urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di

disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2. della deliberazione del Comitato interministeriale di cui all' art.. 5 del D.P.R. 10.9.82 n. 915.

Il Comune non dispone di un proprio impianto di incenerimento, pertanto i produttori di tali rifiuti potranno rivolgersi all'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Bologna o ad altra Azienda pubblica o privata all'uopo attrezzata e autorizzata.

Per tutti gli altri rifiuti di cui al citato punto B4 dell' art.. 2 del presente Regolamento, assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento al normale ciclo di raccolta.

C - RIFIUTI INERTI

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati al 1° comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27.7.84, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, esclusi i manufatti in cemento-amianto;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di 2^a categoria di tipo A autorizzate o essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade o come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo o avviati ad impianti di riciclaggio autorizzati, purchè privi di amianto o di altre sostanze tossico-nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Gli impianti di riciclaggio, oltre a garantire una gestione dell'area interessata in condizioni decorose, dovranno essere muniti di idonea autorizzazione comunale nonchè ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o consumo.

1 C - Smaltimento dei rifiuti inerti in discarica comunale.

1. Per lo smaltimento dei rifiuti classificati inerti così come specificato dal precedente articolo del presente regolamento, il Comune di Crevalcore provvede alla gestione di una discarica regolarmente autorizzata dalla provincia di Bologna.

2. L' utilizzo e l' accesso alla discarica è obbligatoriamente subordinato al possesso dell' autorizzazione rilasciata preventivamente con almeno 24 ore di anticipo dall' Ufficio Ambiente del Comune, il quale valutata la quantità e le caratteristiche del carico rilascerà un apposito modulo contenente: I dati identificativi del conferente, il giorno del conferimento e la quantità autorizzata.

3. Ogni conferitore potrà, dopo essere entrato in possesso della necessaria autorizzazione, utilizzare la discarica rispettando scrupolosamente le seguenti norme:

- Ogni utilizzo anche se effettuato dalla stessa persona dovrà essere ogni volta autorizzato.
- I materiali conferiti dovranno essere conformi a quelli classificati come inerti elencati al punto C dell' articolo 7 del presente regolamento, qualora all' interno del carico dovesse essere presente materiale non compatibile tutto il carico dovrà essere smaltito in altra discarica autorizzata.

- Ogni scarico dovrà essere effettuato in modo e in maniera da consentire un celere ed agevole costipamento del materiale nella zona di stoccaggio definitivo.

4. - Ad ogni operazione di scarico dovrà essere presente un incaricato del Comune, che provvederà al controllo necessario per garantire il rispetto delle norme contenute nel presente articolo.

5. - Qualora il conferitore non rispetti quanto stabilito, esso provvederà a proprie spese a qualsiasi operazione si dovesse rendere necessaria per ripristinare lo stato d' essere della discarica precedente alla violazione, fatte salve le sanzioni di carattere amministrativo o penale previste per la violazione delle leggi vigenti in materia.

6. - I conferitori potranno accedere alla discarica tutti i giorni lavorativi del personale del Comune all' interno della fascia oraria fissata dal Direttore del 2° Settore.

7. - Le tariffe che gli utilizzatori dovranno devolvere per l'utilizzo della discarica e le relative modalità di pagamento sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

8. - E' assolutamente vietato abbandonare sul suolo, sia esso privato o pubblico qualsiasi tipo di rifiuto classificato come inerte o smaltirlo in modo diverso da quanto previsto dalla normativa vigente.

D - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
 - carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;
- sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all' art.. 15 del D.P.R. 915/82.

La gestione dei centri di raccolta esistenti e di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di rilascio di licenza comunale e di autorizzazione provinciale, nel rispetto delle disposizioni fissate nella licenza che dovrà in ogni caso indicare:

- la superficie massima del centro di raccolta;
- la quantità e la tipologia di materiale complessivamente accumulabile;
- il tempo massimo di detenzione dei materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento;
- le aree individuate in accordo con il piano di smaltimento di cui all' art.. 6 lett. a) del D.P.R. 915/82;
- i requisiti igienico-sanitari finalizzati alla protezione ambientale di acqua e suolo nonchè a prevenire la proliferazione di ratti e insetti.

E - RIFIUTI DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E/O DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI.

1. - Residui derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvalli, scorie e polveri).

Il Comune provvede allo smaltimento dei materiali di cui sopra mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell' atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni.

2. - Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.

Il Comune smaltisce tali rifiuti liquidi, eventualmente avvalendosi dell' impianto di depurazione o di sistemi tali da ricondurre le caratteristiche dei rifiuti liquidi al pieno rispetto della legge 319/76 e successive modificazioni e delle deliberazioni comunali che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

3. - Residui derivanti dall' attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di esubero).

Il Comune provvede allo smaltimento dei residui sopraindicati seguendo le stesse modalità previste per lo smaltimento dei R.S.U..

4. - I fanghi di esubero provenienti dalla depurazione di acque reflue civili, qualora le loro caratteristiche lo consentano, verranno impiegati in agricoltura così come prescritto dal Decreto Legislativo n. 99 del 27/01/1992, in caso contrario essi dovranno essere avviati allo smaltimento seguendo le modalità previste dagli R.S.U..

F - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Provincia e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati nonché dai rifiuti speciali.

Tutti i produttori di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento e ad ottemperare a quanto disposto dall' art. 3 ultimo comma del D.P.R. n. 915/82.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Chi effettua la raccolta o il trasporto di rifiuti tossici e nocivi sul territorio comunale è obbligato ad inviare per conoscenza al Comune la domanda di autorizzazione indirizzata alla Regione come stabilito dal punto 5.1.1. della delibera del 27/7/84.

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente tutte le indicazioni previste dall' articolo 18 del D.P.R. n. 915/82. E' vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso mezzo, di rifiuti tossico e nocivi che risultano tra loro incompatibili in relazione allo stato chimico e fisico in cui si trovano. La stessa cosa vale anche nel caso di incompatibilità fra rifiuti tossici e nocivi e altri tipi di rifiuti o merci. Non sono considerate trasporto le operazioni di movimentazione di rifiuti tossici e nocivi effettuati all' interno di insediamenti nei quali essi hanno origine o dove si effettua il loro trattamento, stoccaggio provvisorio o definitivo.

I contenitori di rifiuti tossico-nocivi debbono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, al fine di evitare la dispersione di questi ultimi o la fuoriuscita di liquidi o di esalazioni moleste. Sui contenitori di rifiuti tossico-nocivi, colli o mezzi di trasporto, oltre alle etichettature previste dalle

norme ADR devono essere apposte in ogni caso targhe o marchi aventi caratteristiche particolari così come indicato dal punto 2.3.1. della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84.

G. - RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal nuovo D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre leggi o regolamenti nel campo della polizia mortuaria.

In particolare, le casse di legno o metallo, devono essere smaltite come rifiuti speciali mediante incenerimento. Le lapidi, i marmi, gli sfridi di demolizione devono essere smaltiti come rifiuti speciali inerti.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani e assimilati.

ART. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

E' vietato abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, su tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.

_ E' fatto d'obbligo per gli utenti:

- rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli presso le Stazioni Ecologiche*
- contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature.*
- rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato.*

Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare devono ottemperare ai seguenti comportamenti:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dall'ente gestore di tale servizio*
- I materiali da consegnare devono essere collocati a piano terra in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio. E' vietato esporre materiali in giorni diversi da quelli indicati.*

In caso di inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore o proprietario, lo sgombero dei rifiuti abbandonati, previa fissazione di un termine.

Trascorso inutilmente tale termine, provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (nelle Stazioni Ecologiche la cernita è proibita, in carenza di espressa autorizzazione da parte del custode). L'utenza dei servizi è

tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV°.

ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell' U.S.L. nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

ART. 10 - FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II° e III° del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice.

Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Provincia ai sensi dell'ultimo comma dell' art.. 8 del D.P.R. 915/82.

TITOLO II

**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E
ASSIMILABILI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

TITOLO II°

**NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED
ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

ART. 11 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Valgono i seguenti criteri generali:

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi.

„E' inoltre, vietato:

- introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte su essi apposti o dalle indicazioni fornite dall' Amministrazione comunale.

- il conferimento di imballaggi in plastica triturati negli appositi contenitori.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

„E' obbligatorio conferire, presso i contenitori stradali che a quelli delle Stazioni Ecologiche, lattine e imballaggi in plastica schiacciati.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti, nel caso che il bidone sia affidato temporaneamente ad un unico utente, esso ha l' obbligo di mantenerlo esternamente ed internamente pulito ed efficiente, lo stesso dicasi per l' area circostante.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

ART. 12 - CRITERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1) Finalità

Con la raccolta differenziata dei rifiuti si perseguono le seguenti finalità:

- a) diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire;
- b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
- d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) agevolazione del recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sovraesposti, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali ed energia, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti non limitandosi a quelle rese obbligatorie per legge.

La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di idonei contenitori e l'attivazione di Stazioni Ecologiche.

Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.

La raccolta differenziata sarà effettuata dai cittadini conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su area pubblica e nelle Stazioni Ecologiche.

I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte dei rifiuti dall'ente gestore del servizio (pubblico, privato o volontari) devono risultare idonei al tipo di servizio che devono espletare e, in particolare, allineati alle normative correnti in materia di igiene, antinfortunistica e circolazione stradale.

2) Tipologia dei servizi

Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente punto 1, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

A) Rifiuti urbani pericolosi

La raccolta di questi rifiuti è attivata:

- a) presso le farmacie (farmaci scaduti), con contenitori aventi capacità minima di lt. 60, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuto pari a circa kg. 800;
- b) presso i punti di vendita (pile esaurite), con contenitori aventi capacità minima di lt. 2, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuto pari a circa kg. 1200;

Al fine di assicurarne il corretto smaltimento o riciclaggio, tutte le varie categorie di rifiuti urbani pericolosi dovranno essere conferite separatamente.

Il Comune si riserva di porre in essere tutte quelle modifiche (nuove tipologie di rifiuti raccolte, nuovi contenitori, ecc.) al fine di: ampliare il servizio, rendere più agevole il conferimento da parte dell'utenza, rendere più sicuro ed efficace il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

I rivenditori di prodotti da cui si originano questi rifiuti, le cui sedi siano state individuate come luoghi dove porre i contenitori per la raccolta differenziata, sono obbligati ad accettare che vengano collocati detti contenitori e che la clientela possa servirsene liberamente.

L' utilizzo del contenitore deve essere consentito ad ogni cittadino, il quale conferirà il rifiuto sciolto, direttamente ed unicamente, nel contenitore appositamente destinato.

Il S.I.U. provvederà allo svuotamento di detti contenitori e all' invio del rifiuto raccolto, presso appositi punti di stoccaggio provvisorio, regolarmente autorizzati in attesa dell' invio al trattamento finale.

E' fatto divieto assoluto di introdurre i rifiuti di cui al presente articolo all' interno di contenitori non adibiti alla loro raccolta o comunque di disperderli nell' ambiente.

B) Frazione organica

Raccolta della frazione organica e putrescibile

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di questa tipologie di rifiuti con contenitori aventi capacità minima di lt. 80, rapportata all' entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton. 150, è articolato sull'utilizzo:

- a) della Stazione Ecologica per il conferimento di scarti di giardinaggio diviso in materiale legnoso (scarti di potatura con diametro inferiore a 10 cm) e facilmente fermentabile (foglie, fiori, sfalci d'erba);
- b) degli appositi contenitori dislocati sul territorio a fianco degli altri (scarti organici domestici, foglie, fiori, e sfalci d'erba);
- c) degli appositi contenitori posti nei cimiteri (foglie e fiori).

I rifiuti che potranno essere conferiti all' interno di detti contenitori dovranno essere unicamente di natura organica e dovranno essere immessi sciolti senza contenitori plastici o comunque non immediatamente biodegradabili, in modo da non impedire o compromettere le reazioni biochimiche necessarie per il compostaggio.

Tale servizio di raccolta sarà avviato e privilegerà, in fase di avvio, utenze collettive quali: mercati, mense, negozi, per poi proseguire, mediante opportuni programmi, ad estenderlo alla collettività tutta.

E' fatto divieto assoluto introdurre all' interno di detti contenitori rifiuti diversi da quelli per i quali essi sono destinati.

C) Rifiuti urbani interni ingombranti

Questi rifiuti (mobili ed elettrodomestici, soprattutto) possono essere conferiti presso le Stazioni Ecologiche.

E' istituito un servizio di ritiro gratuito presso le abitazioni.

Le attività commerciali di rivendita di mobili ed elettrodomestici sono tenute al conferimento dei rifiuti ingombranti presso le Stazioni Ecologiche e dovranno consegnare solamente rifiuti provenienti da utenze di Crevalcore.

Per la raccolta a domicilio degli ingombranti gli utenti devono prenotare il ritiro dei materiali presso l'Ente gestore e quest'ultimo deve evadere la richiesta di servizio entro 3 settimane dalla chiamata e compatibilmente con gli accordi di un'eventuale convenzione fra l'Amministrazione comunale e l'Ente gestore stesso. In caso di carenze l'Amministrazione comunale applica le penalità previste in convenzione o, se mancanti, applica una penalità fino a un massimo del 10% della somma prevista in contratto per tale servizio

D) Carta e cartoni

I rifiuti cartacei vanno conferiti negli appositi contenitori aventi capacità minima di mc. 1,8, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton. 250, dislocati nel territorio comunale e presso le Stazioni Ecologiche.

I cartoni vanno obbligatoriamente consegnati presso quest'ultima sede.

L'utilizzo dei vari contenitori deve rispettare le seguenti modalità per singolo rifiuto:

Giornali, riviste, libri, dovranno essere immessi, sciolti, all'interno dei contenitori e comunque non legati o contenuti mediante o all'interno di involucri plastici o di altra natura non cartacea.

Prima di essere immessi nei contenitori, i cartoni, devono essere sminuzzati o piegati in modo da ridurre al minimo possibile il loro volume. Eventuali punti metallici, strisce adesive o comunque componenti non cartacei dovranno essere rimossi, e non introdotti.

E) Vetro e lattine di alluminio

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori di colore verde aventi capacità minima di mc. 1,3, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton. 200, dislocati nel territorio comunale o presso le Stazioni Ecologiche;

Bottiglie, vasi, vetri o qualsiasi oggetto vetroso deve essere introdotto sciolto all'interno del contenitore, eventuali etichette, tappi guarnizioni metalliche o plastiche devono essere asportate.

E' vietato introdurre contenitori pieni o parzialmente pieni la cui rottura possa sporcare il contenitore, stesso dicasi per qualsiasi oggetto che non risponda alle caratteristiche di cui sopra.

F) Metalli

I vari metalli vanno conferiti, separatamente, utilizzando gli appositi contenitori aventi capacità minima di mc. 5, rapportata all'entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton. 100, ubicati presso le Stazioni Ecologiche.

I rifiuti metallici dovranno essere smaltiti secondo le modalità che il S.I.U. riterrà opportune, perseguendo comunque lo scopo dell'omogeneità del materiale, onde consentire il loro maggiore recupero.

G) Contenitori in plastica per liquidi

La raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti verrà attivata mediante la collocazione di un contenitore presso le Stazioni Ecologiche o mediante la collocazione sul territorio di contenitori aventi capacità minima di mc. 1.8 , rapportata all' entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa 100;

La valutazione circa l'opportunità di proseguire e potenziare la raccolta di questo tipo di rifiuti dipenderà dal confronto economico ed ambientale tra:

- 1) la soluzione di avviare questi ultimi al riciclaggio
- 2) oppure avviarli ,unitamente al resto dei R.S.U.(privati dalle frazioni merceologiche per le quali è istituito un servizio di raccolta differenziata), all'incenerimento con recupero di energia.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata i contenitori in plastica etichettati col simbolo T e/o F.

H) Legno

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore a 10 cm) dovrà essere conferito presso le Stazioni Ecologiche oppure in appositi cassoni opportunamente evidenziati dislocati sul territorio. Al loro interno il legno dovrà essere immesso sciolto e libero da qualsiasi altro materiale non compatibile.

E' fatto divieto assoluto di introdurre detti rifiuti in altri contenitori non adibiti a tale scopo.

I contenitori per la raccolta dovranno avere una capacità minima di mc. 5, rapportata all' entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuto pari a circa ton. 400.

I) Oli esausti minerali e vegetali

Questi rifiuti devono essere conferiti, separatamente, presso gli appositi contenitori aventi capacità minima di lt. 20, rapportata all' entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa kg 1000, posti presso le Stazioni Ecologiche.

L) Inerti

Per piccoli quantitativi (max 1 m³) di inerti prodotti a livello domestico, è possibile il conferimento presso idoneo contenitore aventi capacità minima di mc.1, rapportata all' entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton. 110 collocato presso le Stazioni Ecologiche.

M) Raccolta e smaltimento contenitori vuoti di fitofarmaci.

1. - Il Comune di Crevalcore ha istituito un servizio di raccolta e di smaltimento dei contenitori vuoti di fitofarmaci usati in agricoltura.
2. - I contenitori, di qualunque materiale siano costituiti, dovranno essere, nel momento del conferimento:

Obbligatoriamente lavati e l' acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici del prodotto.

Conferiti all' interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore, il peso (*espresso in kg.*) dei contenitori collocati al loro interno e la data del loro conferimento.

3. - La raccolta verrà effettuata presso il magazzino comunale secondo gli orari definiti dalla Direzione del 2° Settore, tale servizio subirà una sospensione nei mesi invernali di Dicembre, Gennaio e Febbraio di ogni anno, per esigenze di servizio orari e giorni di conferimento potranno subire variazioni le quali saranno effettuate mediante apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

4. - Sempre mediante apposito atto deliberativo, la Giunta Comunale stabilirà la quota di conferimento per ogni kg. di rifiuto che ogni conferitore dovrà versare a compenso del servizio, la quale potrà subire variazioni a seconda delle variazioni dei costi di servizio, nonché le relative modalità di pagamento.

5. - E' assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti di fitofarmaci.

Per i servizi di raccolta differenziata, istituiti con il presente regolamento o con atti deliberativi, il sindaco ha la facoltà di rendere obbligatorio il conferimento differenziato a mezzo di ordinanza. Nell' ordinanza dovranno essere specificate le tipologie di rifiuto da non conferire assieme ai R..S.U. tal quali, le modalità di raccolta e le sanzioni

3) Modalità del servizio

I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio saranno collocati in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini d'utenza.

Si cercherà, nel limite del possibile, di realizzare delle "batterie" di vari contenitori per rendere più agevole il conferimento separato delle varie categorie merceologiche dei rifiuti.

Per i contenitori stradali , il rapporto contenitore/utente, la capacità volumetrica e la distanza dall' utenza sono valutati e stabiliti in relazione alle quantità di rifiuti conferiti separatamente, al tipo di urbanizzazione e al numero di utenti della zona.

4) Informazioni

Al fine di garantire un livello adeguato di conoscenze sul servizio di raccolta differenziata, premessa indispensabile per l'ottenimento di risultati positivi, l'Amministrazione comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, targhe segnaletiche stradali. **Per rendere più efficace il rapporto con l'utenza verrà utilizzata la simbologia unica adottata per tutto il territorio regionale. I materiali informativi sopraccitati, pertanto, riporteranno obbligatoriamente al loro interno il logo regionale di identificazione della raccolta differenziata così come definito con Deliberazione della Giunta Regionale n° 3906 del 07.11.1995, pubblicata sul B.U.R. n. 179 del 15.12.1995 (vedi Allegato C).** Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali preposti e i gestori delle Stazioni Ecologiche.

Essa fornisce inoltre, a chiunque li richieda, indicazioni utili su come indirizzare il flusso dei propri rifiuti verso forme sempre più consistenti e perfezionate di riciclaggio e/o recupero di energia verranno, inoltre, periodicamente divulgati i risultati conseguiti.

5) Le Stazioni Ecologiche

Al fine di incrementare la quantità e qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti oltre che esercitare un maggiore controllo nelle fase del conferimento differenziato vengono create Stazioni Ecologiche custodite.

Le Stazioni Ecologiche possono essere affidate in gestione a volontari o enti privati previa convenzione con l' Amministrazione comunale

Le Stazioni Ecologiche dovranno sottostare alla seguente regolamentazione:

a) gli orari di accesso, da parte dell' utenza, e le frazioni di rifiuti raccogliabili sono stabiliti da apposita convenzione fra l'Ente gestore delle Stazioni Ecologiche e l' Amministrazione Comunale (qualora l' Amministrazione comunale le gestisca direttamente vengono stabiliti con appositi atti deliberativi).

b) l'accesso alle Stazioni ecologiche, i percorsi da seguire, i contenitori o luoghi di conferimento e gli orari da ottemperare dovranno essere chiaramente individuati da apposita cartellonistica

c) l'area delle stazioni dovrà essere recintata, con recinzione non inferiore a 2 m con cancello di accesso e schermata ove possibile con siepi e alberi.

La superficie della stazione dovrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso o cementizio per assicurare una rapida ed efficiente pulizia.

Le acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate e le acque di scarico dei servizi igienici devono essere raccolte da un'apposita rete fognaria collegata alla rete fognaria comunale.

Sull'area destinata alla raccolta degli oli minerali e vegetali e dei R.U.P. deve essere prevista la copertura con una tettoia, mentre la pavimentazione sarà costituita da una vasca in cemento con bordo di circa 10 Cm. e un pozzetto interno di intercettazione di eventuali perdite al fine di evitare ogni dispersione di elementi tossici nel terreno o in fognatura.

Deve essere prevista un'area coperta, attrezzata di servizi, per il custode e per lo stoccaggio degli ingombranti riutilizzabili.

d) Il personale custode delle Stazioni Ecologiche deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.

e) l'Ente gestore deve provvedere al regolare svuotamento dei cassoni a secondo delle necessità e deve mantenere pulita, in condizioni igieniche idonee, l'intera area delle Stazioni Ecologiche.

f) Spetta all'ente gestore verificare e prendere ogni provvedimento necessario al fine di assicurarsi che il materiale conferito sia avviato ad effettivo riciclaggio o smaltimento corretto e che le ditte utilizzate per tale servizio abbiano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

g) entro il 31-12 di ogni anno è fatto d'obbligo, da parte dell'Ente gestore , comunicare alla Polizia Municipale, all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Nettezza Urbana il nome, cognome, residenza, recapito telefonico dei custodi. Qualora nel corso dell'anno i nominativi dei custodi cambiassero l'Ente gestore deve comunicarlo tempestivamente ai suddetti enti o servizi

h) I custodi delle Stazioni Ecologiche devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione comunale, che li identifichi.

i) L'Ente gestore deve registrare i quantitativi di rifiuti conferiti alle ditte per il riciclaggio o corretto smaltimento su un registro fornito dall'Amministrazione comunale e comunicare, con cadenza semestrale, i dati relativi alle raccolte, le ditte che effettuano il trasporto, il luogo dove viene effettuato il riciclaggio dei materiali (destinazione finale del rifiuto da riciclare).

6) Compostaggio domestico

L'amministrazione comunale ha la facoltà di istituire, con apposito atto deliberativo, il compostaggio domestico che sarà così regolamentato:

a) ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito previo parere dell' ufficio tecnico comunale competente in materia.

b) spetta alla Polizia Municipale o dipendenti comunali o ad incaricati dall'Amministrazione comunale controllare che le famiglie attuino il compostaggio nel rispetto delle regole menzionate nel punto a

c) nel caso siano riscontrate irregolarità possono essere applicate le sanzioni in merito previste dall'art. 36 del presente regolamento oltre all'annullamento, anche ad effetto retroattivo, dello sconto sulla tassa

7) Rapporti con le attività di volontariato

a) l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati e la custodia delle Stazioni Ecologiche possono essere affidate, con apposita convenzione, alle associazioni volontarie senza scopo di lucro

b) Le associazioni possono raccogliere a domicilio:

- la frazione secca (carta, vetro, alluminio, plastica, stracci)
- rifiuti ingombranti

non possono raccogliere a domicilio:

- R.U.P

- oli

c) le associazioni volontarie dovranno gestire il servizio di raccolta e le Stazioni Ecologiche contemplando le norme di sicurezza ed antinfortunistica, le norme igienico sanitarie, le disposizioni urbanistiche, in particolare dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- osservare le norme di sicurezza per gli operatori e per gli utenti.
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti

d) i rapporti di collaborazione per la raccolta differenziata dei rifiuti fra associazioni volontarie e l'Amministrazione comunale non dovranno costituire per quest'ultima, un aggravio di costi rispetto alla gestione diretta del servizio

8) Sanzioni

Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando i contenitori propri di questo servizio, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 36 del presente Regolamento.

Le medesime sanzioni si applicano a chi abbandoni i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori, a chi riempia di cartoni le campane della carta, a chi smaltisca in detti contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle che tali contenitori sono destinati a ricevere separatamente, ai rivenditori che non accettano di ritirare i rifiuti urbani pericolosi dalla clientela, come meglio spiegato al precedente punto 2a.

In caso di inadempienze, da parte dell'Ente gestore delle Stazioni Ecologiche, alla presente regolamentazione l'Amministrazione comunale applica le penalità previste in convenzione o, se mancanti, applica una penalità fino a un massimo del 10% della somma prevista in contratto o convenzione per la gestione della Stazione Ecologica.

ART. 13 - MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti provenienti da attività produttive svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati che danno origine a rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno

rapportarsi obbligatoriamente con il Comune al fine di trovare la soluzione più idonea al loro smaltimento.

I rifiuti provenienti da attività produttive svolte su una superficie operativa complessiva superiore a 200 metri quadrati che danno origine a rifiuti speciali assimilati agli urbani non sono tenuti al conferimento obbligatorio al servizio pubblico e alla corresponsione della relativa tassa a condizione che presentino al Comune idonea documentazione come da art. 6 del presente regolamento (da inviare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 20 gennaio, con riferimento all'anno precedente) attestante la quantità di tali rifiuti prodotta, il contratto con la ditta che effettua il ritiro e/o lo smaltimento. Le ditte possono conferire detti rifiuti al servizio pubblico, ai sensi dell'art.3 comma 3 DPR 915/82, previo la stipula di apposita convenzione.

1) Classificazione dei rifiuti:

Sono individuate due tipologie di questi rifiuti:

A) Rifiuti che possono essere agevolmente raccolti differenziatamente ed avviati al riciclaggio, recupero, riuso.

B) Rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea risulta la discarica controllata e/o l'incenerimento.

La classificazione dei rifiuti non è fissa ed immutabile ma dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.

In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziata già istituito dal Comune o la fattibilità della sua istituzione.

In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni sulla produzione e qualità dei rifiuti che le aziende sono tenute a fornire come previsto dell'art.6 del presente Regolamento.

2) Modalità di conferimento, raccolta, smaltimento

Per i rifiuti di cui al precedente punto A) sussiste l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dal Comune che in proprio dalla ditta medesima (sia con superficie inferiore ai 200 metri quadrati che superiore).

L'organizzazione del servizio pubblico sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità, che di caso in caso l'Amministrazione comunale individuerà come ottimali.

Per le imprese, attività commerciali o imprenditoriali con superficie inferiore ai 200 metri quadrati che danno origine alla produzione di rifiuti classificabili al punto A) precedente, essa potrà optare per una delle due soluzioni di seguito esposte:

- a) smaltire detti rifiuti avvalendosi del servizio fornito dal Comune secondo le modalità più oltre evidenziate e pagando la relativa tassa RSU per intero;
- b) smaltire autonomamente, mediante contratto con ditta autorizzata, i rifiuti garantendone il riciclaggio, il riuso o il recupero usufruendo degli sconti sulla tassa RSU previsti dal Regolamento

comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti dovrà essere dimostrato al Comune.

Qualora la ditta diano origine alla produzione di rifiuti classificabili al punto B) precedente, essa dovrà servirsi esclusivamente del servizio di raccolta e smaltimento fornito dal Comune e non potrà, quindi, accordarsi con ditte private ottenendo in cambio sconti o detassazioni sulla tassa R.S.U.

Le modalità di erogazione dei servizi forniti dal Comune in merito alla raccolta e smaltimento di rifiuti classificati sia al punto A) che al punto B) precedenti sono compendiate nell'elenco, peraltro non esaustivo, di seguito esposto:

- 1) conferimento presso le Stazioni Ecologiche;
- 2) conferimento in cassonetti o altri contenitori posti su aree pubbliche e liberamente fruibili;
- 3) conferimento in cassonetti o altri contenitori posti su aree private;
- 4) conferimento in contenitori su aree pubbliche e utilizzabili solamente da utenti ben individuati.

Le ditte che non si avvalgono del servizio comunale per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilati agli urbani, sia con superficie inferiore che superiore ai 200 m², sono tenute a produrre idonea documentazione, come da art. 6 del presente regolamento, (da inviare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 20 gennaio, con riferimento all'anno precedente) attestante la quantità di tali rifiuti prodotta, il contratto con la ditta che effettua il ritiro e/o lo smaltimento garantendo il riciclaggio, il recupero, il riuso (per i rifiuti di cui all'elenco A).

ART. 14 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U.

I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni stabilite dal S.I.U. ubicati sul ciglio stradale (o cunetta), su marciapiedi e portici seguendo i seguenti criteri:

1. - possibilità di estendere o migliorare il servizio.

Volendo servire una nuova zona si tiene conto della possibilità, considerando i mezzi tecnici e le risorse umane a disposizione, di portare il servizio in quella zona, mediante lo spostamento razionale di alcuni cassetti già esistenti in zone limitrofe o mediante posizionamento i nuovi.

2. - Viabilità del servizio.

Il posizionamento di altri contenitori o l' eventuale spostamento razionale degli esistenti, deve tenere in considerazione la viabilità del servizio intesa come omogeneità del senso di marcia dell' automezzo preposto e transitabilità della zona.

3. - Rispetto del codice stradale.

4. - Concentrazione maggiore di abitazioni occupate nella zona.

Si ritiene sempre opportuno all' atto di uno spostamento o di un nuovo posizionamento dei contenitori, considerare come favorita per l' ubicazione del contenitore la concentrazione maggiore di abitazioni occupate della nuova zona da servire allo scopo di evitare eccessive difficoltà d' uso.

5. - Possibilità di servire il maggior numero di potenziali utenti.

E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la Proprietà. In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

6. - Condizioni di sicurezza del servizio.

I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole o, se posti su superficie pavimentata sufficientemente piana, fermati da idonee cordolature. Questo al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento, la minor danneggiabilità dei contenitori e dei manufatti posti a ridosso di questi, l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

7. - Considerazioni di sicurezza dell' utente.

L' esame analitico di ognuno di questi punti in ordine di priorità come sovraelencati, porta ad identificare esattamente le nuove zone ed a considerare idonee sotto ogni aspetto.

Gli uffici competenti del Comune dovranno, all' atto della redazione dei progetti delle nuove urbanizzazioni, prevedere il posizionamento dei necessari cassonetti mediante opportuni accordi con il S.I.U.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio N.U.

La capacità minima dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani è stabilita in lt. 1300, rapportata all' entità costituita da un quantitativo annuo di rifiuti pari a circa ton. 6000;

ART. 15 - RACCOLTA

La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell' ambito del territorio comunale;

I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale;

Il servizio è reso entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi come riportato nello stradario approvato con atto dirigenziale, dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio, anche quando entro tale zona sia posto il solo imbocco della strada di accesso poderale o vicinale non soggetta ad uso pubblico;

Quando il più vicino punto di raccolta si trova ad una distanza superiore ai 500 mt. è prevista una riduzione della tassa smaltimento rifiuti corrispondente

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

ART. 16 - AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area non coperta dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

In particolare i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nei contenitori più vicini.

Anche per queste utenze è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 in merito alla raccolta differenziata.

E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza e in particolare materiali plastici e pneumatici.

ART. 17 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento. In particolare modo i mezzi tecnici impiegati per il trasporto debbono evitare la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita i esalazioni moleste. Essi inoltre devono garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

I rifiuti ospedalieri di cui al punto B.2, dell' art. 3, immediatamente dopo la sottoposizione ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di adeguati metodi di chiusura che evitino spandimenti accidentali del contenuto. Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura.

I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "Rifiuti Ospedalieri Trattati". Essi devono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se chiusi.

I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d' uso e periodicamente sterilizzati a cura del produttore dei rifiuti. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell' avvio allo smaltimento, sempre a cura dei produttori, vanno puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.

La raccolta e il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositamente autorizzati dalle autorità competenti.

E' vietata l' apertura dei contenitori nel corso della raccolta e trasporto.

ART. 18 - TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III°
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

TITOLO III°
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 19 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri corsi o superfici d' acqua.

ART. 20 - RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni é effettuato ordinariamente dal Comune entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- A) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
- B) le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
- C) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- D) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il servizio di raccolta e di trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonchè delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale è a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei servizi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 21 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

Il S.I.U. cura l' installazione dei cestini porta rifiuti, che dovranno essere collocati nei punti di maggior traffico pedonale, nonchè in prossimità di scuole, edicole, cartolerie, edifici pubblici e nei luoghi di interesse turistico, nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a versare i rifiuti senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi.

Il S.I.U. provvederà con idonei mezzi alla raccolta dei rifiuti prelevandoli dai contenitori.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

ART. 22 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le opere necessarie onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

ART. 23 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le opere necessarie idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

ART. 24 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume e conferirli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.

I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere disposti al suolo, presso questi o altrove, ma conferiti nei contenitori più vicini. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 25 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 26 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 27 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonchè il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 28 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il S.I.U. provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

ART. 29 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 31, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando la sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il S.I.U. esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti

ART. 30 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenuti ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi, ovvero condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente predisposte allo scopo dal Comune.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.

Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

I conduttori di macchine agricole su strade, aree pubbliche o ad uso pubblico sono tenuti ad evitare di imbrattare le suddette con terra o altri materiali siano essi provenienti dal carico o da altro automezzo stesso qualora ciò dovesse accadere gli stessi conduttori sono tenuti alla pulizia delle aree imbrattate.

TITOLO IV

**VALIDITA' DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI**

TITOLO IV°

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 31 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e relative normative tecniche di attuazione, nonchè quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi nazionali e regionali in materia.

ART. 32 - CONTROLLI

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dall'art.7 del D.P.R. n. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

ART. 33 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli agenti di Polizia Municipale e gli operatori dei competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, da dipendenti del Comune delegati dal Sindaco e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all' interno delle Stazioni stesse).

Le violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

ART. 34 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune di Crevalcore la tassa prevista dal combinato disposto dalla legge 146/94, del D.P.R. 915/82 e del D.Lgs 507/93; essa si applica in base alle norme previste dal "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" approvato dal Consiglio comunale.

ART. 35 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 36 - SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V° del D.P.R. 10.9.82 n. 915, le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni, a norma dell'art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 1934 e dell'art. 35 della L.R. n.27 del 12/7/94, compendiate nella tabella riepilogativa seguente:

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE Amministrativa		Pagamento minimo ridotto entro 60 gg.
		da	a	
6	Mancato rispetto della prescrizione di fornire al comune le informazioni tecniche nei tempi e nei modi previsti.	100.000	600.000	200.000
7A	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilabili agli urbani.	100.000	600.000	200.000
7B	Trattamento finale diverso dall'incenerimento per i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini.	100.000	600.000	200.000
7C	Carenza di autorizzazione e smaltimento o riutilizzo di rifiuti inerti non conforme alle disposizioni di legge o alle prescrizioni comunali per utilizzo come materiale per costruzione, sottofondi ecc...	100.000	600.000	200.000
7C	Gestione di un centro raccolta veicoli a motore ecc..., in carenza di licenza comunale.	250.000	1500.000	500.000
7D	Conferimento dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore.	100.000	600.000	200.000
7E	Mancata distinzione di rifiuti tossici e nocivi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.	150.000	900.000	300.000
7E	Mancata denuncia in sede di domanda di concessione edilizia di chi svolge attività suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi.	50.000	300.000	100.000
8	Abbandono rifiuti.	50.000	300.000	100.000
8	Divieto di cernita normale.	25.000	150.000	50.000
8	Mancato rispetto dei criteri di raccolta domiciliare.	50.000	300.000	100.000
11	Mancato sminuzzamento dei cartoni voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti e mancato schiacciamento	25.000	300.000	50.000

di lattine e imballaggi in plastica.

11	Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi.	100.000	600.000	
200.000				
11/8	Uso improprio di cassonetti, sacchi e beni materiali forniti.	25.000	300.000	50.000
12	Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata.	50.000	300.000	100.000
12	Mancata osservanza criteri di compostaggio domestico.	50.000	300.000	100.000
12	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le Stazioni Ecologiche.	50.000	300.000	100.000
14	Spostamento di cassonetti.	50.000	300.000	100.000
16	Incendio dei rifiuti urbani, materiali plastici e pneumatici.	50.000	300.000	100.000
22/23	Mancata pulizia terreni privati.	100.000	600.000	200.000
24	Mancata pulizia mercati.	50.000	300.000	100.000
25	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo.	50.000	300.000	100.000
26	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche.	100.000	600.000	200.000
27	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico.	100.000	600.000	200.000
28	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali.	100.000	600.000	200.000
30	Sporco da deiezioni animali in I° COMMA suolo pubblico.	25.000	200.000	50.000
30	Abbandono di residui da attività di II° COMMA costruzione in suolo pubblico.	100.000	600.000	200.000
30	Imbrattamento con manifesti, scritte o III° COMMA altro sui contenitori per l'igiene urbana	25.000	150.000	50.000

ART. 37 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Allegato A- **ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

- 1)-imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2)-contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine esimili);
- 3)-sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 4)-accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5)-frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6)-paglia e prodotti di paglia;
- 7)-scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8)-fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- 9)-ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10)-feltri e tessuti non tessuti;
- 11)-pelle e similpelle;
- 12)-gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13)-resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- 14)-rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. N°915/1982;
- 15)-imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 16)-moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17)-materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18)-frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19)-manufatti di ferro tipo paglietta metallica, fili di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20)-nastri abrasivi;
- 21)-cavi e materiale elettrico in genere;
- 22)-pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- 23)-scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della panificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24)-scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 25)-residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26)-accessori per l'informatica.

Allegato B -ELENCO DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- 1) D.P.R. 10 Settembre 1982 n. 915 - Attuazione direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlotrofenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.
- 2) Delibera del Comitato internazionale del 27/7/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 D.P.R. 10 Settembre 1982 n.915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) Legge 29/10/1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 4) D.M. 28/12/1987 n. 559 - Ministero Ambiente - Criteri per la elaborazione e predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1 - ter, comma 1, del D.L. 31 Agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 Ottobre 1987 n. 441 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 5) Legge 9/11/1988 n.475 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.
- 6) Legge 10 Febbraio 1989 n. 45 - Disposizioni urgenti in materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.
- 7) D.M. 26 Aprile 1989 - Ministero Ambiente - Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali.
- 8) D.P.R. 23/8/1982 n.691 - Attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa alla eliminazione degli oli usati.
- 9) D.M. 25 Maggio 1989 Ministero Ambiente - Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
- 10) D.M. 29 Maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi.
- 11) Deliberazione Giunta Regionale 17 Settembre 1985 n. 5298 Disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e successive modifiche e integrazioni.
- 12) L.R. 5/2/92 n.15 - Norme in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio.
- 13) L.R. 12/7/94 n.27 - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti.
- 14) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934.
- 15) Codice della strada approvato con D.Lgs. 30/4/92 n. 285.
- 16) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92.
- 17) Legge 8/6/90 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
- 18) R.D. 27/7/34 N.1265 art. 38 - Testo unico delle leggi sanitarie.

19) D.Lgs. 507/93 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni nonché della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della Legge 421/92, concernente il riordino della finanza territoriale.

20) Legge 22/2/94 n.146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.

